



COMUNE DI BEVAGNA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO FRANCESCO TORTI E DELLA
SALA ESPOSITIVA DEL MERCATO COPERTO**

CAPITOLATO DI GARA

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO	pag. 1
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI IN CONCESSIONE	4
ART. 3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 – CANONE	6
ART. 5 – GESTIONE E PROGRAMMAZIONE E ARTISTICA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO	6
ART. 6 – GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI, DI PALCOSCENICO E DI SALA	10
ART. 7 – ALTRE ATTIVITÀ	12
ART. 8 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO	12
ART. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	13
ART. 10 – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ	13
ART. 11 – CORRISPETTIVI E FLUSSI	14
ART. 12 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	15
ART. 13 - INTERVENTI MIGLIORATIVI	17
ART. 14 – RESPONSABILITÀ GESTIONALE	17
ART. 15 – GARANZIE	17
ART. 16 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	18
ART. 17 – SUBAPPALTO	18
ART. 18 – PENALITÀ	19
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI MODIFICHE CONTRATTUALI	21
ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ART. 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	22
ART. 23 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA	22
ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI	22
ART. 25 – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	22
ART. 27 – CONTROVERSIE	23
ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	23
ART. 29 – NORME FINALI	23

Allegato A Planimetrie

Allegato B Inventario Teatro

Allegato C Tariffe Teatro

Allegato D Protocollo Legalità

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

1. La concessione ha per oggetto l’affidamento in gestione del Teatro Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto entrambi di proprietà del Comune di Bevagna siti all’interno del Palazzo dei Consoli in Piazza Filippo Silvestri.
2. L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e si richiede ai soggetti interessati dimostrazione di disponibilità di requisiti idonei all’attuazione dei servizi di seguito richiesti alle condizioni indicate nel presente capitolato prestazionale e nel progetto tecnico di gestione presentato in sede di gara.
3. L’Amministrazione Comunale di Bevagna, nell’affidare in concessione la gestione del Teatro comunale Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di un’adeguata attività culturale.
4. La concessione comporta per l’affidatario:
 - lo svolgimento dei Servizi culturali (la programmazione delle attività culturali e la realizzazione di eventi a carattere culturale) e dei Servizi tecnici (gestione delle attività necessarie al corretto funzionamento del Teatro e della Sala Espositiva del Mercato Coperto) finalizzato alla gestione delle strutture concesse, in linea con le finalità dell’Amministrazione concedente;
 - l’assunzione del rischio operativo connesso allo svolgimento delle attività suddette, introitando gli incassi relativi agli spettacoli a pagamento (biglietti e abbonamenti) da esso organizzati e le tariffe stabilite per l’utilizzo oneroso delle strutture, nonché il contributo pubblico previsto negli atti di gara e i proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e/o da ogni altra forma di sostegno autonomamente acquisiti.
5. La gestione tecnica delle strutture oggetto di concessione include tutte le attività funzionali alla realizzazione delle iniziative organizzate direttamente dal concessionario e all’utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale e/o da parte di soggetti terzi.
6. Compatibilmente con le strutture e gli arredi presenti, il Teatro potrà essere utilizzato per eventi culturali, artistici, musicali e per ogni altra attività che non pregiudichi l’integrità e la conservazione del bene affidato in concessione.
7. La Sala Espositiva del Mercato Coperto può essere utilizzata per mostre, convegni, seminari, eventi, conferenze, laboratori teatrali, comizi politici e concerti di modesta entità, ovvero con allestimenti quantitativamente compatibili con il locale. È altresì ammesso l’utilizzo della Sala Espositiva del Mercato Coperto per lo svolgimento di incontri conviviali, matrimoni, meeting, eventi privati, ecc. con servizio di catering.

In particolare, l’affidamento in concessione concerne:

- a) **la gestione e la conduzione del Teatro Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto** (la cui articolazione tecnica, funzionale e dimensionale è quella risultante dalle planimetrie allegate (**Allegato A**) e degli spazi come meglio definiti nel successivo Art. 2). Costituisce elemento specificante dell’affidamento la manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature presenti. Per la definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria si rinvia alle norme del Codice Civile nonché a

quanto specificatamente disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii.

La gestione dei beni mobili ed immobili consegnati dovrà essere svolta in modo tale da garantire la salvaguardia degli spazi concessi e l'integrità della struttura, di particolare pregio storico architettonico ed oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, nonché le condizioni di fruibilità dello stesso per le finalità cui è destinato.

Si specifica che, essendo l'immobile sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i, tutti gli interventi diversi da quelli di manutenzione ordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

I servizi tecnici da assicurare si differenziano a seconda dell'evento e delle necessità. In ogni caso dovrà essere assicurata la sorveglianza in ordine al corretto e attinente utilizzo dei locali e delle dotazioni.

b) la gestione dei servizi di palcoscenico e dei servizi logistici necessari al funzionamento del Teatro.

Tra i servizi ricompresi tra quelli di cui al presente punto rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizio di pulizia ante e post utilizzo, apertura, custodia e chiusura dei locali;
- conduzione del servizio di sala, consistente nell'accoglienza e assistenza all'utenza e nella sorveglianza degli accessi durante l'apertura delle strutture e vigilanza durante gli spettacoli e/o iniziative, anche per assicurare un efficace ausilio in caso di emergenza;
- gestione del servizio di guardaroba;
- gestione dei servizi di biglietteria con impostazione del sistema di prenotazione, prevendita e vendita di abbonamenti e biglietti degli spettacoli in modalità elettronica;
- direzione e gestione del servizio di segreteria;
- gestione del palcoscenico e la sua manutenzione ordinaria;
- gestione del foyer, della sala e dell'area bar;

Al fine di garantire il corretto funzionamento del teatro il concessionario è tenuto a garantire l'erogazione dei servizi minimi previsti dai successivi artt. 5 – 7.

c) la gestione e programmazione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo.

L'attività di gestione del servizio comprende, oltre agli aspetti tecnico-organizzativi, anche quelli connessi alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di spettacolo, il tutto ad onere e cura del concessionario, compresa la promozione e pubblicizzazione degli eventi. La gestione e programmazione artistica comprende la direzione artistica e l'allestimento di iniziative culturali, ricreative e di spettacolo e di stagioni teatrali, la realizzazione di produzioni teatrali originali e la predisposizione di interventi di carattere formativo e didattico da realizzarsi secondo le condizioni e i termini del presente capitolato prestazionale, nonché l'organizzazione di eventi e stagione artistica in sinergia con l'Amministrazione Comunale e con le associazioni del territorio.

La conduzione artistica implica anche la direzione e responsabilità amministrativa-contabile, la gestione del personale e il coordinamento della promozione e della comunicazione delle iniziative calendarizzate.

Nella predisposizione del progetto tecnico particolare attenzione deve essere rivolta:

- alla qualità delle proposte artistiche e alle proposte accessorie legate ad attività didattiche, cinematografiche, musicali e di promozione del territorio;
- alla programmazione delle attività che dovrà essere continuativa, coordinata e di qualità realizzata sia direttamente dal concessionario che in sinergia con l'Amministrazione Comunale;
- alla differenziazione dell'offerta culturale al fine di richiamare e fidelizzare un pubblico eterogeneo;
- alla realizzazione di un cartellone volto a stimolare la sinergia tra i vari operatori culturali favorendo la creazione di una rete di relazioni tra soggetti sociali ed istituzionali, quali l'Amministrazione Comunale, le istituzioni scolastiche, le associazioni territoriali, le compagnie artistiche e gli attori culturali operanti nel circondario.

8. L'affidamento non è suddiviso in lotti ai fini dell'unitarietà della prestazione in quanto le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di servizi connessi da un punto di vista tecnico e la cui suddivisione potrebbe comportare inefficienze nonché diseconomie sia a livello organizzativo che economico.

9. Le strutture vengono date in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto e di conservazione in cui si trovano al momento dell'indizione della presente gara e di cui il futuro concessionario è reso edotto tramite la possibilità di sopralluogo preventivo.

10. Il concessionario dovrà eseguire i servizi come descritti nel presente capitolato, a regola d'arte ed in piena autonomia organizzativa. Il concessionario, nella gestione dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà servirsi di mezzi ed attrezzature rientranti nella propria disponibilità.

11. Il concessionario dovrà consentire l'apertura al pubblico del Teatro Francesco Torti per le visite turistiche del Circuito Cittadino. A tale riguardo dovrà prendere accordi con il gestore del Museo civico di Palazzo Lepri e del Circuito Cittadino.

12. Il Teatro Francesco Torti è, tra l'altro, sede di celebrazione di matrimonio civile, come da Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 37 del 31/05/2022. In occasione di concessione del Teatro per la celebrazione di matrimonio civile, il concessionario, sulla base delle richieste pervenute, dovrà garantire l'apertura e la chiusura della sala luogo dell'evento e la pulizia prima e dopo la celebrazione. In occasione di tali eventi il Comune di Bevagna riconosce al concessionario il 40% della tariffa applicata, a copertura delle spese di gestione.

13. Il concessionario si obbliga a custodire e preservare il pianoforte a mezza coda, marca Yamaha, posto all'interno del Teatro. Egli dovrà provvedere a proprie spese alla custodia e alla manutenzione dello strumento, consistente prevalentemente in:

- mantenimento dello strumento in perfetta efficienza e funzionamento;
- accordatura effettuata da un tecnico specializzato per gli eventi dell'Amministrazione Comunale;
- corretta conservazione e pulizia delle parti esterne.

Il concessionario potrà concedere a terzi, quali associazioni, enti e/o persone, l'utilizzo temporaneo del pianoforte per eventi musicali osservando le seguenti modalità:

- tenere un registro in cui annotare le generalità dell'associazione e/o della persona richiedente l'utilizzo del pianoforte, la data e l'orario di utilizzo;

- verificare il corretto uso dello strumento da parte di soggetti competenti;

Per l'utilizzo del pianoforte da parte di terzi il concessionario dovrà farsi rimborsare dal soggetto utilizzatore le eventuali spese legate alla manutenzione e all'accordatura dello strumento, o permettere all'utilizzatore di provvedere autonomamente.

Il Comune di Bevagna, quale proprietario del pianoforte, si riserva la facoltà di utilizzare tale strumento musicale per eventi organizzati direttamente dallo stesso Ente o patrocinati da esso.

Il concessionario dovrà inoltre consentire l'utilizzo dello strumento a titolo gratuito all'Associazione Banda Musicale Città di Bevagna e alla Scuola di Musica N. Maurizi, che provvederanno autonomamente alla sua accordatura.

14. Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato con proprio personale con il quale sia stato costituito un rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

15. Il concessionario si impegna, in particolare, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza, assistenza e derivanti da norme fiscali.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI IN CONCESSIONE

1. Il Teatro comunale Francesco Torti si compone di atrio, platea, palchi, palcoscenico, camerini, foyer, sala bar, ridotto e servizi igienici. La sala teatrale dispone di n. 251 posti, palcoscenico, quinte, sipario, camerini, impianto di illuminazione generale, impianto di riscaldamento ed impianto di refrigerazione. In particolare:

- N. 6 Camerini corredati di bagni, allestimenti ed impiantistica;
- N. 3 Depositi/magazzini corredati di allestimenti ed impiantistica;
- N. 1 sala-platea con capienza di n. 251 spettatori complessivi di cui n. 61 in platea, n. 140 nei palchi e n. 50 in galleria;
- N. 1 Boccascena e n. 1 palcoscenico corredato di graticcia attrezzato e quadro elettrico con potenza 40 Kw;
- N. 1 ingresso, n. 1 guardaroba e n. 1 sala bar e n. 1 saletta.
- N. 6 bagni di cui uno per disabili.
- N. 2 terrazze.

2. La Sala Espositiva del Mercato Coperto, posta al pianoterra del Palazzo dei Consoli, è uno spazio espositivo e convegnistico, utilizzato anche per momenti conviviali, con pedana per accesso disabili e servizi igienici. In particolare:

- N. 1 sala corredata di bagni, allestimenti ed impiantistica;
- N. 2 ingressi, di cui uno adibito per disabili;
- N. 1 magazzini/depositi;

3. Gli arredi e le attrezzature presenti nel Teatro Francesco Torti e nella Sala Espositiva del Mercato Coperto sono quelle riportate nell'**Allegato B (Inventario)**.

ART. 3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto di concessione avrà la durata di anni 3 (tre), ovvero di n. 3 stagioni teatrali, a partire dalla stipula del contratto o dell'eventuale esecuzione anticipata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 11 del D. lgs. 36/2023, in tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. La concessione può essere rinnovata una sola volta e per 3 (tre) anni previa verifica dell'avvenuto adempimento da parte del concessionario di tutti gli oneri contrattualmente dovuti, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, e secondo le procedure previste dall'art. 120, comma 10 del D. lgs. 36/2023.
3. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta dell'Amministrazione concedente, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del medesimo decreto. In tal caso il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati i motivi che la giustificano.
4. Il concessionario è comunque tenuto a garantire, su semplice richiesta del Comune, la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione delle procedure di gara funzionali all'individuazione del nuovo contraente e nella misura strettamente necessaria.
5. Alla data di scadenza del contratto, la concessione del servizio si intenderà cessata, senza che occorra formale disdetta da parte del Comune.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 3 mesi.
7. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario della presente gara, servizi analoghi di cui all'art. 76, comma 6 del d.lgs. 36/2023.
8. L'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo) con obbligo di accettazione da parte del concessionario.
9. Il valore annuo presunto della concessione è il seguente:

Valore annuo della concessione	112.000,00
Valore della concessione per l'intero periodo (anni 3)	336.000,00
Opzione di proroga contrattuale per ulteriori 3 anni (art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023)	336.000,00
Opzione di proroga tecnica per massimo 6 mesi (art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023)	56.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo per aumento delle prestazioni (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023)	145.600,00
Valore totale concessione (IVA esclusa)	873.600,00

Esso è costituito essenzialmente dai proventi della biglietteria, stimati in base alle tariffe vigenti ed al numero di spettatori nell'anno 2023¹, dai presunti utili derivanti dai servizi di utilizzo da parte di terzi delle strutture calcolati sulla base dei dati storici di gestione e delle tariffe attualmente vigenti, ai presunti utili derivanti dalla gestione del bar e attività aggiuntive.

All'interno dell'importo complessivo è ricompreso anche il contributo annuo (€ 38.000,00/anno iva

¹ Per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario sono stati presi in considerazione i dati dell'anno 2023, poiché nell'anno 2024 il Teatro è stato oggetto di lavori di riqualificazione e pertanto è rimasto chiuso da novembre 2023 a giugno 2024.

inclusa) finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione posto a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera sono stati stimati in € 32.000,00 annui, calcolati sulla base dell'entità di manodopera necessaria e dei costi orari desunti da tabelle ministeriali e contratti collettivi.

Il concessionario, qualora sprovvisto, dovrà provvedere alla formazione ed assunzione, a tempo determinato, di almeno due unità lavorative a proprio carico per assicurare i servizi richiesti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del D.Lgs. 36/2023.

10. Il servizio oggetto del presente capitolato non è soggetto a redazione del DUVRI in quanto come attestato dal RSPP del Comune di Bevagna non sussistono rischi da interferenze con il personale comunale (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008). Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a 0 (zero). Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa.

ART. 4 – CANONE

1. Il canone annuo per la concessione del Teatro Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto sarà corrisposto dal concessionario secondo le seguenti modalità:

Utile da € 25.000,00 a € 40.000,00	10%
Utile superiore a € 40.000,00	20%

ART. 5 – GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ARTISTICA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI SPETTACOLO

1. Il concessionario si impegna a realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo sulla base del progetto tecnico di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni onere e spesa. Il concessionario, in caso di utilizzo da parte di terzi, dovrà attenersi alle tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 21/11/2024 e contenute nell'**Allegato C – Tariffario**.

2. Il concessionario potrà adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli da parte di tutte le classi sociali, con particolare riguardo a quelle disagiate e meno abbienti, anche mediante l'applicazione di tariffe agevolate per alcune categorie di utenti (a titolo di esempio: diversamente abili, rassegne e/o proposte teatrali dedicate alle fasce in età scolare - bambini e ragazzi, etc.).

3. La gestione del sistema di bigliettazione ed i relativi incassi sono a totale ad onere e cura del concessionario. Il Servizio di Biglietteria/Botteghino deve prevedere la gestione in modalità elettronica (vendita, distribuzione, accettazione e annullamento) dei biglietti e dei titoli d'ingresso distinti secondo le tipologie previste nell'**Allegato C – Tariffario**. Il concessionario è tenuto altresì alla gestione in modalità elettronica di tutti gli introiti provenienti dalla gestione del servizio. Il sistema deve consentire il riversamento dati per la rilevazione dei flussi in tempo reale.

4. La gestione e la programmazione artistica delle attività culturali consiste, per ciascuna delle

annualità di durata della concessione, nella programmazione, realizzazione e promozione di eventi culturali, spettacolari e di teatro come di seguito specificato:

- a) Stagione di Prosa, Musica e Danza con almeno n. 6 spettacoli a cura del concessionario;
- b) Stagione per bambini e ragazzi con almeno n. 5 spettacoli e attività laboratoriali;
- c) Cinema al teatro con almeno n. 3 proiezioni cinematografiche;
- d) Rassegna estiva con almeno n. 3 di iniziative nel periodo luglio/settembre di ogni stagione artistica, con possibilità di ingresso a pagamento a discrezione del concessionario. Per tale rassegna l'Amministrazione concedente mette a disposizione gratuitamente lo spazio dell'Anfiteatro Romano. Sono valutate positivamente le proposte anno per anno di spettacolo da rappresentarsi a ingresso gratuito in spazi diffusi nel territorio comunale nella disponibilità dell'Amministrazione concedente. Tali spazi sono concessi gratuitamente al concessionario nella condizione di fatto e di diritto in cui si trovano. Gli oneri inerenti ogni esigenza tecnica e logistica (predisposizione di un palcoscenico, creazione di posti a sedere, allacci per energia elettrica, service audio e luci, ecc.) sono posti a carico del concessionario, salvo espresso diverso accordo.

5. Il programma delle iniziative dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto dell'anno di riferimento. Le iniziative realizzate per ciascun anno di attività, ed i risultati conseguiti, devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno al fine di quantificare l'eventuale canone di gestione di cui all'art. 4, mediante la presentazione di una relazione consuntiva, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a) numero di spettacoli realizzati suddivisi per tipologia;
- b) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
- a) numero dei biglietti d'ingresso emessi per ciascuno degli spettacoli della stagione di prosa;
- b) numero dei biglietti d'ingresso emessi per ciascuno degli spettacoli della stagione per bambini e ragazzi;
- c) numero dei biglietti d'ingresso per ciascuna delle proiezioni cinematografiche al teatro;
- d) numero delle giornate di utilizzo concesse a titolo gratuito a terzi per iniziative patrocinate;
- e) numero delle giornate di utilizzo a titolo oneroso concesse a terzi;
- f) numero dei biglietti d'ingresso emessi per ciascuno degli spettacoli della Rassegna estiva;
- g) numero e tipologie di attività realizzate diverse dai casi di cui ai punti precedenti;
- h) i costi sostenuti corredati da relativa documentazione di comprova;
- i) i mezzi di finanziamento dell'attività con particolare riferimento ai contributi provinciali, regionali, statali e dell'Unione Europea, eventuali sponsorizzazioni.
- j) gli incassi derivanti dalla gestione.

6. Al concessionario è lasciata facoltà di gestire direttamente attività integrative e servizi aggiuntivi preventivamente autorizzati dal Comune di Bevagna, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione concedente. Ciascun servizio aggiuntivo attivato dovrà rispettare gli standard strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente. Di tali attività il concessionario si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione e si obbliga a dare comunicazione delle tariffe applicate prima dell'eventuale attivazione delle attività in oggetto all'Ufficio competente.

7. Il concessionario in caso di utilizzo del Teatro da parte di terzi potrà garantire, su richiesta degli stessi e con applicazione dei relativi costi, i seguenti servizi minimi:

- a) Servizi di biglietteria/botteghino;
- b) Servizio di accoglienza al pubblico e guardaroba;
- c) Servizi di assistenza tecnica alle compagnie teatrali, ivi inclusi: servizi di palcoscenico, maschere, vigilanza e presidio di sicurezza.

8. Spetta al concessionario, oltre alla direzione artistica del programma proposto, l'elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli, la sottoscrizione dei contratti con le compagnie ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità e il pagamento del cachet alle compagnie ospiti.

9. Nella gestione del calendario d'uso del Teatro e della Sala Espositiva del Mercato Coperto il concessionario dovrà riservare rispettivamente:

- n. 15 giornate gratuite spettanti al Comune di Bevagna per l'utilizzo del Teatro Francesco Torti;
- n. 15 giornate gratuite spettanti al Comune di Bevagna per l'utilizzo della Sala Espositiva del Mercato Coperto;
- n. 5 giornate gratuite spettanti all'Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara;

In tali casi il concessionario sarà tenuto a:

- a) garantire l'apertura e la chiusura dei locali;
- b) svolgere i servizi di custodia, pulizia e vigilanza degli ambienti senza poter vantare nulla, a qualunque titolo richiesto;
- c) garantire assistenza tecnica con almeno un'unità di personale specializzato per l'utilizzo delle attrezzature in dotazione e per il corretto svolgimento di ogni singolo evento (service luci e audio, attrezzista, montaggio/smontaggio di fondali, quinte di scena, ecc...);
- d) garantire i servizi di accoglienza del pubblico e del servizio guardaroba (con la presenza di almeno n. 1 maschera);
- e) mettere in atto le procedure inerenti la sicurezza, nonché la predisposizione dei servizi di vigilanza antincendio e di pronto soccorso se ed in quanto previsti.

L'utilizzo del Teatro per tali iniziative è totalmente gratuito e comprensivo di tutti i servizi relativi alla perfetta funzionalità della struttura, incluso il personale tecnico e di sala, riscaldamento, illuminazione, acqua, oneri assicurativi e, su richiesta, il servizio di guardaroba e l'eventuale biglietteria, con applicazione dei relativi costi.

- n. 5 giornate gratuite spettanti all'Associazione Banda Musicale Città di Bevagna solo per gli eventi prettamente istituzionali, per le quali dovranno essere garantiti i servizi di apertura e chiusura.
- n. 5 giornate gratuite spettanti all'Associazione Mercato delle Gaitè APS per le iniziative legate all'annuale manifestazione Mercato delle Gaitè, per le quali dovranno essere garantiti i servizi di apertura e chiusura.

Le giornate gratuite spettanti al Comune di Bevagna per l'utilizzo del Teatro Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto potranno essere dedicate per la promozione di iniziative culturali, sociali, sportive ed enogastronomiche e proposte teatrali proprie.

Qualora il numero degli utilizzi effettuati dall'Amministrazione Comunale superi il numero complessivo delle gratuità previste al presente articolo, eventualmente incrementate a seguito di offerta, si procederà alla liquidazione degli utilizzi eccedenti secondo la tariffa indicata e stabilita

dalla deliberazione di Giunta Comunale dell'anno di riferimento entro il 31 gennaio di ciascun anno mediante la presentazione della relazione consuntiva di cui al comma 5 del presente articolo.

10. In occasione di matrimoni civili celebrati nel Teatro Francesco Torti, il concessionario dovrà garantire l'apertura e la chiusura della sala luogo dell'evento e la pulizia prima e dopo la celebrazione.

11. Al fine di valorizzare l'associazionismo locale, le Associazioni culturali, ricreative e/o di volontariato operanti nel territorio comunale potranno, in accordo sia con il concessionario che con il Comune di Bevagna, gestire direttamente attività artistiche all'interno del Teatro e/o della Sala Espositiva del Mercato Coperto che non pregiudichino tuttavia il regolare svolgimento dell'attività del concessionario. Per poter realizzare le attività predette, le Associazioni dovranno presentare, oltre che la richiesta al concessionario, anche apposita richiesta di patrocinio al Comune di Bevagna corredata dal relativo programma artistico.

Le Associazioni organizzatrici delle attività artistiche di cui al presente articolo, qualora ottengano il patrocinio del Comune di Bevagna (massimo n. 10 patrocini/anno), avranno diritto alla concessione gratuita degli spazi e alle strumentazioni tecniche minime già a disposizione del Teatro con rimborso al concessionario delle spese relative all'utilizzo, contributo forfettario (per l'anno 2025 si veda la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 21/11/2024 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni).

Le tariffe per la concessione d'uso dei locali comunali vengono determinate ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale.

Resteranno a carico delle predette Associazioni le spese relative al personale tecnico e alle pulizie del teatro, così come tutta l'organizzazione e la gestione degli eventi (spese relative a cachet degli artisti e/o noleggio attrezzature, permessi SIAE e pagamento dei relativi diritti, servizi di biglietteria e maschera, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e quant'altro dovesse essere necessario). In tali casi i proventi derivanti dagli incassi dei biglietti saranno introitati dalle Associazioni.

L'Amministrazione Comunale comunica al concessionario con congruo anticipo le iniziative patrocinate che prevedono l'utilizzo del Teatro e della Sala Espositiva del Mercato Coperto, per un massimo di n. 10 iniziative annue patrocinate.

12. Il concessionario deve predisporre, sia per il Teatro Francesco Torti che per la Sala Espositiva del Mercato Coperto, un calendario on line condiviso con l'Amministrazione Comunale a rendere evidente in tempo reale prenotazioni e utilizzi della struttura. Per il primo anno di gestione il concessionario dovrà tener presente le iniziative e gli spettacoli già calendarizzati dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'aggiudicazione.

13. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività del Teatro il concessionario è tenuto a comunicare, entro 15 giorni dall'avvio del servizio, il nominativo di un responsabile il quale dovrà in particolare assicurare:

- a) Il coordinamento organizzativo ed operativo tra il Comune di Bevagna e il concessionario per tutti gli aspetti legati ai servizi di cui alla presente concessione ivi inclusi il coordinamento del calendario d'uso del Teatro e della Sala Espositiva del Mercato Coperto e ogni altro aspetto legato alla gestione dell'immobile.
- b) Il coordinamento dei servizi di sala e di palcoscenico da garantire in presenza durante gli spettacoli.
- c) Il coordinamento di tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dei

locali (ad esempio: l'organizzazione dei turni di lavoro del personale, l'organizzazione del calendario delle pulizie e degli interventi di manutenzione ordinaria).

- d) La gestione e l'attuazione di tutti gli adempimenti, anche a carattere amministrativo e contabile, relativi alla concessione, quali: i rapporti ed i contratti con le compagnie artistiche, artisti, operatori culturali e agenzie teatrali; gli adempimenti SIAE e ogni pratica amministrativa e/o autorizzatoria che si renda necessaria; gli adempimenti di natura fiscale e contributiva afferenti al personale impiegato per le attività organizzative e il personale artistico impiegato; la raccolta ed il controllo delle certificazioni relative ai materiali di scena e tecnici delle compagnie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 – GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI, DI PALCOSCENICO E DI SALA

1. Per la corretta gestione del Teatro Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto il concessionario è tenuto a dotarsi di mezzi e di personale idoneo, in particolare per le seguenti attività:

- a) gestione delle aperture e chiusure, ivi inclusi dei servizi accessori eventualmente necessari, sia per lo svolgimento di attività calendarizzate dal concessionario stesso sia per l'utilizzo da parte di terzi, ivi incluse le giornate gratuite spettanti al Comune di Bevagna, all'Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara.
- b) gestione delle aperture e chiusure per l'utilizzo da parte dell'Associazione Banda Musicale Città di Bevagna per gli eventi prettamente istituzionali e dell'Associazione Mercato delle Gaites APS per le iniziative legate all'annuale manifestazione Mercato delle Gaites;
- c) gestione delle attività del Teatro ivi incluse l'attività di verifica e controllo sugli spettacoli;
- d) assistenza tecnica fornita da almeno un'unità di personale specializzato per l'utilizzo delle attrezzature in dotazione e per il corretto svolgimento di ogni singolo evento (service luci e audio, attrezzista, montaggio/smontaggio di fondali, quinte di scena, ecc...);
- e) responsabilità e conduzione delle procedure inerenti la sicurezza, nonché la predisposizione dei servizi di vigilanza antincendio e di pronto soccorso se ed in quanto previsti;
- f) ogni altro servizio non espressamente indicato ma comunque necessario a una funzionale e corretta gestione tecnica ed artistica.

2. La gestione dei servizi di palcoscenico e dei servizi logistici necessari a garantire il funzionamento del Teatro Francesco Torti dovrà avvenire nel rispetto dell'articolazione minima descritta nel prosieguo.

3. Ai fini di cui al comma precedente il concessionario sarà tenuto a garantire, anche mediante l'utilizzo di unità di personale pluri-competente ed adibito contemporaneamente a diverse mansioni, le seguenti figure professionali:

a) Responsabile Tecnico di Palcoscenico avente le seguenti funzioni:

- Coordinamento delle attività teatrali e gestione dei rapporti tra soggetti organizzatori, compagnie artistiche, vigili del fuoco e forze dell'ordine nel corso e nell'esecuzione degli eventi. Rientrano in tali attività il coordinamento con il responsabile di sala ed il direttore di scena delle compagnie teatrali o dei soggetti organizzatori per concordare aspetti quali l'entrata del pubblico in sala e l'inizio dello spettacolo.
- Apertura, chiusura e controllo del Teatro sia in occasione degli spettacoli, degli allestimenti e delle prove.

- Verifica e programmazione delle esigenze impiantistiche (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, audio) e sceniche senza pregiudicare o alterare sia gli standard di sicurezza e manutenzione dello stabile che la funzionalità del Teatro.
 - Supporto ed assistenza alle compagnie teatrali e ai soggetti organizzatori in genere per l'allestimento delle attrezzature di scena e delle attrezzature tecniche (mixer, audio, luci etc.).
 - Coordinamento del personale necessario alla realizzazione degli spettacoli (macchinista, siparista, facchini etc.) qualora richiesti dalle compagnie e/o dagli organizzatori in genere.
 - Verifica, attestazione e registrazione sull'apposito registro delle ispezioni previste prima e dopo l'effettuazione degli spettacoli ivi incluse delle operazioni di vigilanza normativamente previste.
 - Effettuazione dei controlli periodici dei materiali e delle attrezzature ad uso palcoscenico.
- b) Siparista – Macchinista** avente le seguenti funzioni:
- Apertura e chiusura del sipario secondo le necessità di scena e di spettacolo.
 - Montaggio/smontaggio dei materiali e delle attrezzature del Teatro (quinte, fondale, pedane, etc.) e/o di scenari, spezzati e materiale di scena mantenendo inalterati gli standard di sicurezza.
- c) Operaio Specializzato-Elettricista** addetto all'installazione e allo smontaggio dei beni e delle attrezzature elettriche in dotazione del teatro e/o dei soggetti organizzatori.
- d) Facchino/attrezzista** addetto allo scarico e al carico dagli automezzi delle attrezzature necessarie alla realizzazione degli spettacoli. La figura dovrà altresì coadiuvare il Responsabile Tecnico di Palcoscenico e gli altri addetti nelle attività di allestimento/disallestimento del teatro.

4. I servizi di cui al comma 3 delle lettere b) c) e d) dovranno essere garantiti in occasione degli eventi e degli spettacoli per i quali le compagnie e/o i soggetti organizzatori ne facciano esplicita richiesta, dietro pagamento di quanto dovuto.

5. Il concessionario è tenuto a garantire tutte le attività di gestione della sala nessuna eccettuata mediante personale e servizi dedicati.

6. Il servizio prevede l'apertura e l'accoglienza del pubblico a tal fine il concessionario è tenuto a garantire:

- a) La presenza, a seconda della tipologia degli spettacoli e degli eventi da realizzarsi presso il Teatro, di un numero idoneo di maschere deputate tanto alla verifica dei titoli di ingresso quanto all'assistenza del pubblico nelle fasi di ingresso ed uscita.
Alle maschere è affidata, più in generale, la vigilanza sul pubblico anche al fine di far rispettare le prescrizioni ed i divieti esistenti quali, ad esempio: il divieto di fumo e il divieto di introdurre alimenti e bevande nei locali del Teatro, etc. Il personale adibito a tali mansioni dovrà essere edotto, ed adeguatamente formato, rispetto ai piani di sicurezza ed evacuazione dell'immobile nonché rispetto alle norme di primo soccorso ed emergenza.
- b) La presenza, a seconda della tipologia degli spettacoli e degli eventi da realizzarsi presso il Teatro, di un numero idoneo di personale preposto alla vigilanza antincendio e di pronto soccorso. Il personale adibito a tali mansioni dovrà essere edotto, ed adeguatamente formato, rispetto ai piani di sicurezza ed evacuazione dell'immobile nonché rispetto alle norme di primo soccorso ed emergenza.

- c) La gestione del servizio di biglietteria/botteghino di cui all'art. 5 co. 3 del presente capitolato, se e quando richiesto.

Il concessionario, nell'erogazione del servizio di biglietteria, è tenuto ad impiegare personale qualificato e idoneamente formato tanto nella gestione dei sistemi di prenotazione online e della SIAE quanto nell'informazione, nell'accoglienza e nel supporto al pubblico.

Il personale addetto ai servizi di biglietteria, in particolar modo, dovrà garantire l'erogazione dei seguenti servizi:

- Apertura, chiusura e gestione del botteghino durante l'orario di apertura del Teatro;
- Prevendita di abbonamenti, biglietti e titoli di ingresso relative sia agli spettacoli realizzati dal concessionario che in compartecipazione con il Comune di Bevagna;
- Gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di ingresso;
- Diffusione e Promozione dei programmi di sala e del calendario degli eventi e degli spettacoli;
- Gestione amministrativa contabile del servizio, ivi inclusa la gestione con oneri a proprio carico delle pratiche SIAE.

7. Per la gestione dell'area bar, il personale ivi impiegato dovrà possedere i requisiti professionali, fisici, sanitari e psico-attitudinali previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività cui è preposto, nonché qualifica adeguata, idoneità sanitaria, attestazioni HACCP se necessarie.

ART. 7 – ALTRE ATTIVITÀ

Il concessionario ha la facoltà di concedere l'utilizzo del Teatro Francesc Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto a titolo oneroso a soggetti terzi che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività compatibili con le finalità dei locali e con il calendario delle attività in programmazione, applicando le tariffe di cui all'**Allegato B**.

ART. 8 – SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

1. Il concessionario è tenuto a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al contratto di cui alla presente gara ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela dell'ambiente, anche di settore, che si impegna ad osservare, durante l'esecuzione del Servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, anche tutte le misure o prescrizioni che le Amministrazioni concedenti si riservano in ogni momento di indicare al concessionario.

2. Il concessionario si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del Servizio, tutte le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell'esecuzione del Servizio, nonché dei terzi (spettatori, personale delle compagnie o dipendenti del Comune di Bevagna), assumendo tutte le iniziative necessarie per assicurare che il Servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

3. Il concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare il Servizio e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività affidata.

4. Il concessionario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione del Servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
5. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune di Bevagna da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal concessionario medesimo, da suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione del Servizio.
6. Il concessionario, prima di dare avvio all'esecuzione del Servizio, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività svolta, si impegna ad elaborare il piano di sicurezza ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, il quale – approvato del Comune di Bevagna – dovrà essere immediatamente eseguito.
7. Il concessionario si impegna inoltre ad istruire il personale impiegato sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nell'esecuzione del Servizio e a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il RUP, nella fase dell'esecuzione e al fine di assicurare elevati livelli di qualità dei servizi oggetto di concessione si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Comune di Bevagna si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, anche ai libri del concessionario, al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena applicazione da parte del concessionario di tutte le norme vigenti, in particolare a quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che dall'esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa alcuna di indennità o risarcimento da parte del concessionario.
2. Al Direttore dell'Esecuzione nominato dal R.U.P. competono tutte le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore
3. Il Direttore dell'esecuzione di cui sopra riferirà periodicamente al Responsabile del Procedimento sull'andamento del contratto, al fine di garantire una gestione unitaria.
4. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, qualora il Direttore dell'esecuzione riscontri delle difformità provvederà ad inoltrare formale contestazione al concessionario il quale dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi.
5. Spetta al Direttore dell'esecuzione l'emissione del certificato di regolare esecuzione alla scadenza del contratto di concessione.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa Socio-Assistenziale.

ART. 10 – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Il Comune di Bevagna, per esigenze tecniche (es. sopralluoghi, controlli tecnici ecc.) potrà esigere dal concessionario l'apertura del Teatro comunale Francesco Torti e di tutti gli spazi di cui

questo si compone e della Sala Espositiva del Mercato Coperto. In tale ipotesi il concessionario non potrà vantare alcun compenso, a qualunque titolo richiesto.

2. La vigilanza sulla gestione del Servizio sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito del controllo sulla qualità e sul buon funzionamento del Servizio.
3. Il Comune di Bevagna si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni ed i commenti degli utenti del Servizio in ordine alle prestazioni rese dal concessionario e al corretto mantenimento ed utilizzo degli spazi gestiti.
4. Il concessionario è tenuto ad adottare forme costanti di rilevazione di gradimento del Servizio da parte dei suoi fruitori, nell'ottica del miglioramento continuo.
5. Il concessionario si obbliga ad informare il Comune di Bevagna di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti del Servizio ed a corredare la suddetta informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni e proposte utili.
6. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno al Comune di Bevagna saranno trasmessi al concessionario, che sarà chiamato a relazionare per iscritto in merito e a risolvere le criticità emerse.

ART. 11 – CORRISPETTIVI E FLUSSI

1. Il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi. A tal fine al concessionario sono riconosciuti:
 - Il 100% dei proventi dai servizi di botteghino/bigliettazione;
 - Il 100% dei proventi derivanti dal nolo a terzi del Teatro Francesco Torti;
 - Il 100% dei proventi derivanti dal nolo a terzi della Sala Espositiva del Mercato Coperto;
 - Il 30% dei proventi derivanti dalle celebrazioni dei matrimoni civili del Teatro Francesco Torti;
 - Il 100% dei proventi derivanti dalla gestione dell'area Bar, del servizio guardaroba e dagli altri servizi;
 - Il 100% dei proventi ulteriori derivanti dalla gestione del Teatro Francesco Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto.
2. Il Comune di Bevagna, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, erogherà complessivamente al concessionario un contributo annuale pari ad € 38.000,00 annui (IVA inclusa) al netto del ribasso offerto in sede di gara.
3. La somma di cui al precedente comma 2, verrà versata dal Comune di Bevagna, dietro relativa fattura emessa dal concessionario, in due rate anticipate di pari importo, di cui la prima mesi due dalla firma del contratto e l'altra a distanza di mesi 6, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese. Detto importo sarà erogato con bonifico bancario, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura.
4. La mancata copertura dei costi sostenuti dal concessionario per la gestione del servizio viene considerata a tutti gli effetti di legge quale "rischio d'impresa" e nessun indennizzo può essere accordato dall'Amministrazione Comunale.
5. Salvo le disposizioni specifiche contenute nel presente capitolato, gli adempimenti contabili e fiscali relativi alle attività di incasso svolte dal concessionario in esecuzione del Servizio sono a cura e spese del medesimo concessionario.
6. Il Comune di Bevagna potrà, in qualsiasi momento, richiedere al concessionario l'esibizione dei libri contabili ovvero di qualsiasi altro documento inerente all'esecuzione del servizio; il concessionario si impegna, fin dalla stipula del contratto e dall'avvio del servizio, a riscontrare

tempestivamente le richieste dell'Amministrazione concedente.

ART. 12 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al rapporto contrattuale.

2. Il concessionario si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio.

3. Fatti salvi gli ulteriori oneri e gli obblighi previsti dal presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di:

- a) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del Servizio anche naturalmente con riguardo al personale impiegato;
- b) porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il Servizio nei termini contrattualmente previsti;
- c) mantenere in perfette condizioni d'uso impianti, attrezzature, arredi con particolare riferimento al mantenimento in efficienza degli impianti di sicurezza e degli impianti antincendio;
- d) non alterare la struttura dell'immobile o l'attuale allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- e) farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e di manutenzione ordinaria degli arredi, impianti e attrezzature che si rendano necessari per il mantenimento della struttura nelle migliori condizioni - Per la definizione di manutenzione ordinaria si rinvia alle norme del Codice Civile nonché a quanto specificatamente disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii.
Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata del contratto deve essere redatto in contraddittorio tra concessionario e concedente un verbale sullo stato di manutenzione dell'immobile, dei beni mobili, degli arredi ed impianti. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere previamente comunicati e autorizzati dal Responsabile del procedimento e dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- f) farsi carico della manutenzione e pulizia dell'intero complesso e delle sue pertinenze esterne (vano ascensore, terrazzi, scale, bagni, locali di appoggio, logge del Mercato Coperto) prima e dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario. Il concessionario è tenuto, periodicamente, ad effettuare interventi di pulizia generale del Teatro ivi inclusa la pulizia e la rimozione della polvere da tappeti, tendaggi, poltrone, lampadari e plafoniere etc.;
- g) effettuare tutte le verifiche di legge (dispositivi antincendio, UPS, uscite di emergenza, impianto scarico a terra, ascensori e argani, nomina del terzo responsabile per la centrale termica e verifiche annuali degli impianti).
- h) effettuare, prima dell'avvio di ciascuna stagione artistica, un intervento generale di disinfestazione e derattizzazione;
- i) provvedere direttamente a tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e imposte comunali (pubblicità, raccolta rifiuti, occupazione spazi e aree pubbliche). A tal fine il concessionario dovrà provvedere, prima dell'avvio del servizio, ad intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone tutti gli oneri amministrativi e finanziari;

- j) garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell' esecuzione del Servizio;
- k) adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
- l) comunicare tempestivamente al Comune di Bevagna eventuali disfunzioni, quesiti, anomalie, riscontrati nelle sedi di lavoro al fine di permettere un sollecito intervento;
- m) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al Direttore dell'Esecuzione;
- n) assicurare l'adeguata comunicazione e pubblicizzazione degli spettacoli sia sul territorio di Bevagna che nelle zone limitrofe;
- o) osservare le prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro per le categorie di personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
- p) provvedere alla gestione della sicurezza dell'immobile secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, in particolare il concessionario è tenuto al rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dalla Commissione Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con particolare riferimento al limite massimo di spettatori;
- q) farsi carico di tutti gli oneri fiscali, burocratici e amministrativi relativi all'effettuazione degli spettacoli, compresi gli adempimenti SIAE.
- r) il concessionario si impegna, altresì, a consentire, in vigenza dell'affidamento, della vigilanza da parte degli organi del Comune sul corretto funzionamento dell'intero complesso, dando in ogni momento libero accesso ai locali, impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari. La vigilanza e il controllo dell'Amministrazione non implicheranno in alcun modo la responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto della concessione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.
- s) In relazione all'attività di gestione del bar saranno a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti necessari alla presentazione di SCIA, istanze, licenze, autorizzazioni e concessioni di legge nonché oneri consequenziali propedeutici allo svolgimento dell'attività compreso attività di foresteria come previsto art. 1571 e successivi del Codice Civile.

4. È facoltà del concessionario la ricerca e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

La ricerca di ulteriori finanziamenti è funzione esclusiva del concessionario che si impegna a fornire adeguata pubblicità di tali proventi, dichiarandoli esplicitamente anche nel rendiconto economico e nella relazione annuale. Le eventuali sponsorizzazioni non devono comportare conflitti di interesse tra l'attività pubblicizzata e quella istituzione e non possono arrecare danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale. È fatto divieto di accettare finanziamenti da soggetti privati e/o pubblici che veicolino:

- messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o

- minaccia;
- messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

ART. 13 INTERVENTI MIGLIORATIVI

Alla scadenza del contratto, o in caso di rescissione anticipata delle parti, le addizioni, le migliorie, riparazioni o modifiche apportate all'immobile dal concessionario previamente autorizzate dal Comune, sono di diritto acquisite al patrimonio comunale senza che il concessionario possa vantare alcunché nei confronti dello stesso. È fatto salvo tuttavia il diritto del Comune di pretendere il ripristino dell'immobile come si presentava al momento della consegna. L'esecuzione di lavori non concordati con l'Amministrazione ed in contrasto con le vigenti norme urbanistico/edilizie produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario. Eventuali migliorie relative a strutture non fisse, appositamente realizzate dal concessionario e autorizzate dall'Ente (tendaggi, appendici, complementi d'arredo e di scena) saranno invece parte del patrimonio comunale ed all'atto della scadenza del contratto o in caso di rescissione anticipata, il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del Comune.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ GESTIONALE

1. Il concessionario si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale utilizzati per la realizzazione degli spettacoli e delle varie attività all'interno del Teatro e provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall'utilizzo del Teatro e dallo svolgimento delle attività previste. Il concessionario è obbligato a rispondere, per tutta la durata del contratto, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi dell'intera struttura per tutta la durata del contratto.

2. Il concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura, ivi incluse quelle per l'erogazione dei servizi e per lo svolgimento delle attività previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, l'affidatario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

ART. 15 – GARANZIE

1. Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, causati o subiti nell'esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti o previsti dalla normativa vigente.

2. Nei casi di cui all' art. 5 commi 9 e 11 e all'art. 7 , il concessionario è tenuto a richiedere ai soggetti utilizzatori idonea polizza assicurativa che manlevi sia l'Amministrazione concedente che il concessionario da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, connessa alle iniziative da realizzare. Il concessionario si obbliga ad acquisire la polizza di cui al presente comma prima dell'inizio delle attività/iniziative di che trattasi.

3. Il concessionario si impegna a manlevare il Comune per i danni derivanti dalla mancata corresponsione, da parte del concessionario, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali,

delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.

4. Il concessionario dovrà, prima dell'avvio del Servizio, stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa RCT con massimale unico non inferiore a € **1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00) di euro per l'adeguata copertura di tutti i danni al Comune di Bevagna, comunque connessi alla prestazione del Servizio.

La predetta garanzia dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale con il concessionario e fino a 12 mesi dopo la sua cessazione. Detta polizza dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Bevagna. Il concessionario dovrà, prima dell'avvio del Servizio, consegnare al Comune di Bevagna copia della polizza sottoscritta.

5. Il concessionario dovrà, prima dell'avvio del Servizio, stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza incendio per rischio locativo e ricorso terzi con massimale unico non inferiore ad € 3.600.000,00 (tremilione seicentomila/00) (valore di costruzione a nuovo di entrambi gli edifici oggetto di concessione) e una polizza furto, compresi atti vandalici, per una somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) a primo rischio assoluto.

6. Il concessionario dovrà inoltre costituire, prima della stipula del contratto di concessione, una garanzia ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% del valore presunto di concessione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Bevagna.

La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per tutte le ipotesi previste dall'art. 117 del codice; in particolare potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 18, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo di cui al precedente art. 11 co. 2; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti. Qualora anche questi non fossero sufficienti, vi dovrà provvedere direttamente il concessionario entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Tale fideiussione verrà progressivamente svincolata in misura percentuale rispetto all'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 16 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'immobile. Ai fini della corretta identificazione degli interventi di manutenzione straordinaria si rinvia alle norme del Codice Civile nonché a quanto specificatamente disciplinato dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii

ART. 17 – SUBAPPALTO

Per il subappalto trova applicazione l'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

È fatto divieto di subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto ed il

risarcimento delle spese e dei danni causati al Comune.

È ammesso pertanto il subappalto, ad imprese che siano in regola con la disciplina vigente in ordine alla legittimazione a contrarre con la P.A., solo ed esclusivamente per i seguenti servizi:

- operazioni di pulizia
- manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature e arredi presenti
- gestione bar

ART. 18 – PENALITÀ

1. L'Amministrazione fa pervenire al concessionario, a mezzo PEC, eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma del contratto stesso.

2. Il concessionario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il concessionario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale come specificato di seguito:

- € 2.000,00 per ogni spettacolo non effettuato senza giustificato motivo;
- € 500,00 per ogni variazione al programma (sostituzione di uno spettacolo inizialmente programmato con altra manifestazione o spostamento della data) senza adeguata giustificazione;

3. In caso di inosservanza degli oneri ed obblighi del concessionario di cui al presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- Per inottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. 5 e 6 € 1.000,00 per ogni infrazione contestata;
- per mancati interventi di cui all'art. 12 co. 3 lett. a) b) c) si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni infrazione contestata;
- per inadempimenti relativi a quanto stabilito dall'art. 12 co. 3 lett. d) verrà applicata una penale di € 3.000,00 per ogni infrazione contestata;
- per inadempimenti relativi alle attività di cui all'art. 12 co. 3 lett. e), f), verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni infrazione contestata;
- per inadempimenti relativi alle attività di cui all'art. 12 co. 3 lett. g), h) si applicherà una penale di € 500,00 per ogni infrazione contestata;
- in caso di mancata volturazione delle utenze € 500,00 per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 12 co. 3 lett. i);
- per inadempimenti relativi a quanto disposto all'art. 12 co. 3 lett. j) k) l) m) n) o) verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni infrazione contestata;
- per inadempimenti relativi a quanto disposto all'art. 12 co. 3 lett. p) q) si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni infrazione contestata.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale invierà al concessionario una diffida ad adempiere ed in caso di inadempimento entro il termine stabilito, il contratto si intenderà risolto di diritto; le contestazioni di addebito per quanto contenuto nel presente articolo avranno avvio con provvedimento del Responsabile del Servizio. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

5. L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo

ultimo caso il concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

6. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del concessionario, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Bevagna procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al concessionario; in tal caso il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l'Amministrazione del Comune di Bevagna, su proposta del Responsabile del Procedimento, procederanno alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al concessionario con PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento del concessionario;
- c) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio rispetto alle disposizioni contrattuali;
- d) grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili nonché la mancata rendicontazione di cui ai precedenti artt. 5 co. 13 lett d) e 11 co. 6 per due semestri consecutivi;
- e) perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) la cessione del contratto;
- g) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente capitolato;
- i) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- j) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- k) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto.

4. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del concessionario, il Comune di Bevagna si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione delle attività oggetto di concessione. La concessione avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

5. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 15.

6. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI – MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 120.

3. Il contratto di concessione può essere modificato nelle ipotesi previste nell'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della legge sopra indicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2. Il concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dalla Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010.

3. Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

4. Il concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

5. Il concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune. Il mancato rispetto degli

adempimenti di cui sopra comporta, ai sensi della legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

ART. 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento in oggetto si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità al quale sia il concessionario che il proprio personale dovranno attenersi nell'esecuzione dei servizi e che si allega al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. **(Allegato D)**

ART. 23 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

1. La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica a rogito del Segretario Comunale, nei termini stabiliti dalle normative vigenti e con apposita convocazione dell'appaltatore.
2. All'atto della stipula dovrà essere presentata la polizza assicurativa di cui all'art. 15 del presente capitolato.
3. Le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra accessoria e conseguente sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore nella misura fissata dalle normative vigenti. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione inerenti alla gara.
4. In caso di mancato pagamento degli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, annullare l'affidamento e ad aggiudicare al secondo in graduatoria.

ART. 25 – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

I servizi previsti nel presente capitolato non potranno essere interrotti per alcun motivo, salvo casi di forza maggiore.

In caso di interruzione del servizio da parte del concessionario per sciopero del proprio personale, il Comune dovrà essere avvisato entro le ore 12 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l'interruzione.

L'Amministrazione Comunale potrà chiedere la sospensione dei servizi per ragione di vario ordine (per calamità naturali, emergenze sanitarie, eventi climatici, interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, ecc).

La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà sospendere, ridurre o interrompere di sua iniziativa i servizi oggetto della presente concessione, pena la risoluzione del contratto, fatto salvo cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e Reg. UE 2016/679, il concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili concernenti gli utenti del servizio e comunque conferiti.
2. In particolare si impegnerà ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza

nello svolgimento del servizio a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

3. Il concessionario è autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza.

4. In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il concessionario ed il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali e di quanto contenuto nel presente capitolato d'appalto saranno risolte prioritariamente in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita la competente autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Spoleto.

ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

È esclusa la clausola compromissoria (ex artt. 1341, 1342, co. 2 del C.C.) che consente la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto.

ART. 29 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di concessioni di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.